

VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIATIVA 11/02/2020



Presenti: Maria Elda Muzzani, con delega di Marco Ferrarini, Angelo Ferrarini, con delega di Antonella Schiavon, Mele Ferrarini, Annarosa Del Mistro, con delega di Angelo Moretto. Partecipa Daniela Pietrobon che chiede di potersi associare. Partecipa anche, in qualità di uditore, Bemnet Moretto. Essendo stato raggiunto, in seconda convocazione, il numero legale, si procede all'esame dell'ordine del giorno.

1 – Viene approvata all'unanimità l'adesione di Daniela Pietrobon ad AaP.

2 – Viene esaminato il conto consuntivo 2019, con le relative risultanze e l'avanzo di amministrazione di euro 164,53, che corrisponde al saldo del conto corrente bancario al 31.12.19. Il conto consuntivo viene approvato all'unanimità.

3 – Viene esaminato il bilancio preventivo 2020. Si discute sull'importanza di nuove attività e sulla quota associativa. Si decide pertanto di fissare anche per quest'anno la quota a 20,00 euro, ma si invitano caldamente i soci a contribuire, ove possibile, con donazioni o con un contributo qualora vengano realizzate attività a nome dell'associazione. Si ricorda che ora siamo iscritti al Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione Veneto. Si dovrà poi entro i primi di giugno registrare il nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate. Si approva quindi all'unanimità il bilancio 2020.

4 – Viene approvato definitivamente all'unanimità lo statuto da rinviare in Regione.

5 – Mari relaziona sul percorso fatto per giungere alla serata di ieri di Acapulco al Barco Teatro a cura del Centro Servizi volontariato e a conclusione delle giornate di inaugurazione dell'anno del volontariato. Fa presente inoltre che Padova sta cercando di far riconoscere gli affreschi trecenteschi presenti in otto siti cittadini, patrimonio dell'UNESCO (Padova urbs picta). **Occorre muoversi velocemente per inserirsi in questi importanti percorsi culturali che vedono Padova al centro di molteplici iniziative.** Relaziona anche sull'incontro avuto con il responsabile delle attività culturali della Fondazione Cassa di Risparmio che di fatto utilizza solo bandi.

Ciascun socio è invitato a contribuire come può: economicamente e/o con azioni di scambio, proposte, idee. Daniela potrebbe cercare contatti con Telmo Pievani o con l'Università.

Viene chiusa l'assemblea alle ore 23,00 con piena soddisfazione di tutti. Vengono consegnate alla tesoriera le quote associative di Angelo Moretto e Annarosa Del Mistro, Angelo Ferrarini, Maria Elda Muzzani, Mele Ferrarini e Daniela Pietrobon. Marco Ferrarini ha confermato la sua quota e Antonella Schiavon aveva già consegnato la sua quota alla tesoriera (160,00 euro). Vengono raccolti 20,00 euro di donazioni.

I soci che non hanno versato la quota sono invitati caldamente a farlo e a consegnarla alla tesoriera che provvederà ad un versamento in unica soluzione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



REGIONE DEL VENETO



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"Artisti a Progetto APS" PS PD/0505



Registrato a Padova il 27 AGO. 2020
al N° 6163 Serie 3
esatti € /
LIQUIDATI € /

Il Funzionario addetto (*)
Isabella VARISCO

(*) "Firma in delega del Funzionario Provinciale Isabella Varisco"



REGIONE DEL VENETO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Artisti a Progetto APS"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e della Normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato «ARTISTI A PROGETTO APS», che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via V. Monti 5 A, nel Comune di Selvazzano Dentro (Padova).

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione Artisti a Progetto APS intende operare e crescere nell'ambito delle arti della comunicazione, del teatro e delle arti performative, della lettura e della scrittura, dell'arte visiva e della musica, diffondendo, sostenendo e favorendo attività e performance partecipative, aperte a contributi e alla fruizione nel territorio e nei contatti, a favore dei propri soci e di quanti si faranno coinvolgere nella sua offerta educativa e di crescita umana della persona nella società.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono individuate sulla base dell'art. 5 comma 1 e relative lettere del D. Lgs. 117/2017, esercitando in via principale attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e che avranno per oggetto:

- lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, come da art. 5 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 117/2017;
- lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 comma 1 e lettera i);
- lettera k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k) del D. Lgs. 117/2017;

• lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 comma 1 lettera v) del D. Lgs. 117/2017.

In tale quadro e finalità generali, saranno obiettivi particolari:

- attivare laboratori di scrittura, teatrali, musicali e di danza;
- corsi di recitazione e di espressività corporea e vocali;
- corsi di formazione teatrale;
- produzioni di spettacoli di teatro, danza e performativi;
- favorire la ricerca in ambito artistico;
- e tutte le iniziative che diffondano la cultura delle arti e dei linguaggi scenici;
- promuovere e partecipare a tutte le iniziative che favoriscano la crescita culturale individuale all'interno di una società aperta e multietnica;
- favorire gli scambi con associazioni affini e i rapporti con enti pubblici, amministrazioni scolastiche e con tutte le realtà, nazionali e internazionali, con cui sia possibile dare visibilità a momenti di promozione cultural.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- spettacoli teatrali
- laboratori (di scrittura, performativi, artistici, espressivi)
- musica dal vivo
- corsi, seminari, visite guidate, ecc.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del citato Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali; rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di ONLUS, quale le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono Associati all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero ogni anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta

giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di Associati:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei Associati)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'Ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i Libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dopo l'iscrizione nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota Associativa;
- denunciare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del citato Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, la quota Associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Volontariato e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione

ART. 11 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e ogni altro mezzo telematico, al recapito risultante dal Libro degli Associati e/ o mediante avviso affisso in sede.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari da tre a sette di membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- adotta le deliberazioni dell'Assemblea,
- predisponde il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico,
- disciplina l'ammissione degli Associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati,
- delibera sulla esclusione degli Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Non esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei Conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un Revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota Associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote Associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

IL PRESIDENTE



